

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

Proposta della Commissione Continuità, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado al Collegio dei Docenti del 04 aprile 2018

Criteri d'ammissione e non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Normativa di riferimento

- Indicazioni Nazionali
- Legge 13 luglio 2017, n.107
- Dlgs 13 aprile 2017, n.62, artt. 3, 4, 5, 6.
- Nota MIUR 1865 del 10/10/2017

Documenti interni, consultabili alla pagina Valutazione del sito web dell'Istituzione

- La valutazione formativa e sommativa Delibera del Collegio dei Docenti del 28/10/2015
- Profili d'uscita delle varie discipline
- I descrittori di valutazione
- Obiettivi minimi di italiano, matematica, storia, geografia, scienze, lingua straniera (inglese)
- Obiettivi minimi per alunni di recente immigrazione
- Criteri per l'assegnazione dei compiti scuola primaria e secondaria
- Numero minimo di prove/verifiche scuola secondaria
- Verifica e valutazione del processo d'apprendimento degli alunni diversamente abili e degli alunni con DSA.

Premessa

Art.1 D.Lgs 62/2017

- 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze
- 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.



Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

- 5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
- 6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
- 7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.
- 8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Scuola primaria

Art 3, D.Lgs 26/2017

1.Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente

raggiunti o in via di prima acquisizione.

- 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Scuola secondaria di primo grado

Art. 6, D.Lgs 26/2017

- 1.Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
- 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe <u>può</u> deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
- 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo



Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

Muovendo dal percorso personalizzato dell'alunno (art 1 D.Lgs 62/1017) condiviso con la famiglia, il team/consiglio di classe considera:

- la situazione di partenza dell'alunno, prendendo in carico a livello collegiale, problemi non direttamente legati all'insegnamento disciplinare (contesto socio culturale di provenienza, storia scolastica, rilevazione e analisi delle preconoscenze ecc.);
- eventuali segnalazioni (DSA), ma anche certificati di diagnosi;
- il PdP (se presente) per quanto riguarda gli obiettivi e i contenuti previsti;
- il quadro delle attività proposte per l'alunno e la valutazione (rubric) delle stesse a cura dei docenti che le hanno condotte;
- approccio alla vita della scuola (variabile non trascurabile la capacità di creare relazioni positive e di fiducia da parte dei docenti);
- valutazione delle competenze (ancora da definire modalità diffuse e condivise)
- attitudini in determinati ambiti, anche con partecipazione ai corsi di ampliamento dell'offerta formativa;
- adeguatezza del comportamento, rispetto agli indicatori fissati;
- partecipazione ad attività proposte per il recupero delle competenze di base (italiano, matematica, inglese)
- possibilità di un inserimento positivo in un'altra classe.

La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati.

Delibera n. 89 del Collegio dei Docenti del 04 aprile 2018 Non ammissione nella scuola primaria:

- numero di assenze tale da non permettere alcun intervento continuativo e costruttivo;
- particolari condizioni di criticità caratterizzate da molteplici carenze e lacune tali da compromettere gravemente il processo di apprendimento;
- mancata conoscenza della lingua italiana nei casi in cui, per mancanza di tempi necessari, i percorsi d'alfabetizzazione non siano stati sufficienti;
- la decisione della non ammissione viene assunta nell'interesse dell'alunno, pertanto è preferibile adottare tale provvedimento nel primo anno di scuola, quando l'inserimento in classe è parzialmente avvenuto e le relazioni affettive non sono ancora consolidate; inoltre



Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

vengono assicurati tempi più lunghi e distesi da destinare ad ulteriori possibilità d'apprendimento in un contesto classe adeguato, rispetto ai profili d'uscita, agli obiettivi minimi dichiarati.

Delibera n. 90 del Collegio dei Docenti del 04 aprile 2018 Non ammissione nella scuola secondaria di primo grado:

- validazione dell'anno scolastico: è necessaria la frequenza dei ¾ dell'anno (mediamente con oltre i 50 giorni d'assenze l'anno non viene validato), sono ammesse deroghe specifiche (ricovero ospedaliero, gravi motivi di salute, terapie programmate...);
- quadro complessivo critico da valutare in relazione all'effettiva situazione dell'alunno
- mancata conoscenza della lingua italiana nei casi in cui, per mancanza di tempi necessari, i
 percorsi d'alfabetizzazione non siano stati sufficienti;
- opportunità di offrire ulteriori possibilità d'apprendimento in un contesto classe adeguato, rispetto ai profili d'uscita, agli obiettivi minimi dichiarati.

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.

E' necessario documentare:

- le verifiche personalizzate
- le varie forme di facilitazione proposte;
- ogni altro documento comprovante il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

Procedura

La famiglia entro e non oltre la fine di marzo deve essere contattata ed informata della situazione critica e dell'eventualità della non ammissione

L'incontro va verbalizzato e depositato agli atti.

A maggio, entro e non oltre la prima decade, la famiglia deve essere informata in modo formale della decisione assunta.

La non ammissione deve essere documentata da:

- prove personalizzate e facilitazioni con esiti negativi;
- relazione dettagliata del profilo dell'alunno nelle diverse discipline.

La Dirigenza deve essere informata.

Devono essere presi contatti con la classe accogliente per una conoscenza reciproca.

Qualora l'alunno non abbia raggiunto la piena sufficienza in una disciplina, senza che gli sia preclusa l'ammissione alla classe successiva, la famiglia deve essere informata.

Delibera n. 91 del Collegio dei Docenti del 04 aprile 2018 Criteri d'ammissione all'esame

- Frequenza dei ¾ dell'anno scolastico
- Svolgimento della prova Invalsi, indipendentemente dall'esito



Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

- Non aver ricevuto una sanzione che preveda la non ammissione all'esame

Formulazione del voto d'ammissione:

- 1) media voti finali primo anno senza comportamento (M1)
- 2) media voti finali secondo anno senza comportamento (M2)
- 4) media finale del terzo anno senza comportamento (M3)
- 5) ammissione= Media M1:M2:M3
- 6) arrotondamento per eccesso o per difetto in base al bonus dato da
- frequenza ai corsi
- impegno
- collaborazione e disponibilità
- tutoraggio
- partecipazione alla vita della scuola e contributo al clima positivo della classe
- attitudini, costanza

Particolari miglioramenti nel corso degli studi nel triennio

- NO INVALSI (gli esiti invalsi NON devono essere presi in considerazione)

Collegio dei Docenti del 04 aprile 2018.

Pubblicato all'albo del sito web, sezione Valutazione.